

Codice A1618A

D.D. 11 dicembre 2024, n. 980

L.R. n. 45/1989. Autorizzazione per la modifica e/o trasformazione del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico volta all'esecuzione di lavori di sostituzione e consolidamento fronte franoso in corrispondenza del palo n. 15 linea telecabina "Severino Bottero" - Comprensorio sciabile "Riserva Bianca" nel comune di Limone Piemonte (CN). Proponente: LIFT S.P.A. (P. IVA 02708720046).



ATTO DD 980/A1618A/2024

DEL 11/12/2024

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: L.R. n. 45/1989. Autorizzazione per la modifica e/o trasformazione del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico volta all'esecuzione di lavori di sostituzione e consolidamento fronte franoso in corrispondenza del palo n. 15 linea telecabina "Severino Bottero" – Comprensorio sciabile "Riserva Bianca" nel comune di Limone Piemonte (CN).
Proponente: LIFT S.P.A. (P. IVA 02708720046)

In data 13/11/2024, prot. n. 191760, è pervenuta dallo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Limone Piemonte l'istanza di autorizzazione per interventi di modifica e/o trasformazione del suolo in zone sottoposte a vincolo idrogeologico, presentata dalla Società LIFT S.P.A. (P. IVA 02708720046), avente sede legale in Comune di Limone Piemonte (CN), tesa ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi della L.R. n. 45/1989, per l'intervento di trasformazione d'uso del suolo per l'esecuzione di lavori di sostituzione e consolidamento fronte franoso in corrispondenza del palo n. 15 linea telecabina "Severino Bottero" – Comprensorio sciabile "Riserva Bianca", in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Limone Piemonte (CN) e interessante una superficie modificata/trasformata di circa 470 mq, non boscata, per un volume totale (scavi e riporti) di circa 170 mc.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici Dott. Agronomo Giordano Gianluca, Dott. Geol. Ansaldo Giovanni e Dott. Maccario Michelangelo, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi.

In sintesi, dall'esame della documentazione sopraindicata si evince che l'istanza è relativa all'esecuzione di lavori di sostituzione e consolidamento fronte franoso in corrispondenza del palo n. 15 linea telecabina "Severino Bottero" – Comprensorio sciabile "Riserva Bianca", nel Comune di Limone Piemonte (CN) – Fg. 27, Mappali 24, 26.

Si rammenta che l'istruttoria svolta è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra

l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989, il titolare dell'autorizzazione, è tenuto, prima dell'inizio dei lavori, al versamento di un deposito cauzionale proporzionale a € 2.000 per ogni ettaro di terreno interessato dalla modificazione o dalla trasformazione, e comunque non inferiore a € 1.000, a garanzia della corretta esecuzione delle opere autorizzate; nel caso in esame, l'importo della cauzione è pari a € 1.000,00.

L'intervento in oggetto è esente da obbligo di rimboschimento e dal versamento del corrispettivo secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 4, lett. b) della L.R. n. 45/1989, in quanto le opere sono da considerarsi d'interesse pubblico, come disposto dall'art. 4, comma 2 della L.R. n. 2/2009.

Conclusa l'istruttoria di rito, espletato sopralluogo di rito, effettuate le dovute verifiche in merito agli aspetti idrogeologici di competenza relativi alla compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, visto il parere geologico del Settore Tecnico Geologico favorevole con prescrizioni (prot. n. 206056 del 05/12/2024), l'intervento è ritenuto ammissibile nel rispetto dei luoghi vincolati per ragioni idrogeologiche, e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella susseguente parte dispositiva.

Verificato che l'imposta di bollo è stata assolta come da documentazione agli atti sia per l'istanza che per il rilascio della copia conforme del provvedimento finale.

Dato atto che con D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021 la competenza per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi della L.R. n. 45/1989 è stata attribuita alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio.

Dato atto che, in esito all'istruttoria, non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto per quanto concerne gli aspetti di natura idrogeologica.

Verificata l'assenza di conflitti d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Precisato che, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il titolare del procedimento unico nel quale confluisce l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Limone Piemonte; pertanto, il presente atto amministrativo produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico.

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";

- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 della Legge Regionale n. 23/2008;
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- l'art. 8 della Legge Regionale n. 10 del 04/04/2024;

determina

- di autorizzare, ai sensi della l.r. n. 45/1989, la ditta LIFT S.P.A., avente sede legale in Comune di Limone Piemonte (CN), ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo necessarie alla realizzazione del progetto in oggetto, nel comune di Limone Piemonte (CN) – Fg. 127, Mappali 24, 26, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, interessante una superficie modificata/trasformata di circa 470 mq, non boscati, per un volume totale (scavi e riporti) di circa 170 mc., sui terreni correttamente individuati nelle specifiche planimetrie allegate alla documentazione, rispettando scrupolosamente il progetto approvato, le prescrizioni del parere geologico del Settore Geologico (prot. n. 206056 del 05/12/2024) che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, e le seguenti prescrizioni:

- 1) è tenuto a dare comunicazione d’inizio lavori almeno 30 giorni prima del loro inizio effettivo, a mezzo PEC, al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale di Borgo San Dalmazzo, facendo richiesta di emissione dell’avviso di pagamento PagoPA per consentire il versamento del deposito cauzionale tramite il sito internet PiemontePAY; è possibile, in alternativa alla modalità di cui sopra, la stipula di una fideiussione bancaria o assicurativa a favore della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1, Torino;
- 2) dovrà comunicare al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale di Borgo San Dalmazzo la data di fine lavori entro un termine ragionevole dall'effettiva conclusione degli stessi; a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato ed entro i termini di validità, nonché idonea documentazione, anche fotografica;
- 3) l’autorizzazione s’intende rilasciata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall’intervento, in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato a mantenere inalterato nel tempo l’assetto di progetto; spetta quindi al medesimo mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate per garantire piena efficienza al sistema, previa autorizzazione di questo Settore in caso in cui risulti necessario realizzare nuovi manufatti (aperture di piste, sbancamenti/riprofilature per formare piazzole, ecc), per eseguire i lavori di manutenzione, anche quando questi assumono carattere temporaneo;
- 4) questo Settore si riserva la facoltà di sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e all’occorrenza di richiedere, a cura e spese del soggetto autorizzato, il versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 13 della LR n. 45/1989 e la presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi;

- di precisare che la presente autorizzazione è efficace esclusivamente sulle aree in disponibilità del proponente alla data del rilascio della presente autorizzazione. Per le aree rimanenti previste dal progetto agli atti, sarà efficace solo all'ottenimento dei titoli di disponibilità o del provvedimento di costituzione della servitù coattiva, in attuazione dell'art. 13, commi 1 e 3, della L.R. n. 2/2009, da acquisire a cura dello Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Limone Piemonte prima dell'inizio dei lavori su ciascun lotto in progetto;

- di stabilire che la presente autorizzazione ha validità di **trentasei mesi** a partire dalla data di rilascio del presente provvedimento e che i lavori devono essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto. Qualora nei successivi 60 giorni non sia pervenuta la comunicazione di fine lavori si procederà ad un accertamento d'ufficio;

- di dare atto che ai sensi degli articoli 8 della L.R. 45/1989 il titolare della presente autorizzazione è tenuto al versamento, prima dell'inizio dei lavori, del deposito cauzionale pari a Euro 1.000,00 per la modifica/trasformazione di 470 mq non boscati soggetti a vincolo idrogeologico;

- di precisare che la presente autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Data (*)

Protocollo (*)

Classificazione 13.160.70/1406/2024C/A1800A

(*) indicati nei metadati Doqui Acta e/o Pec

Settore Tecnico Piemonte Sud
A1618A

Rif. nota n.198834/A1600A del 25/11/24; ns. prot. n. 55803/A1800A del 25/11/24. DQ Prat. n. 73849/C

Oggetto: D.P.R. 160/2010 - L.R. 45/1989 e ss.mm.ii. - Richiesta di autorizzazione per la modificazione/trasformazione di uso del suolo in aree sottoposte a vincolo idrogeologico nel Comune di Limone Piemonte (CN). Progetto di "Sistemazione movimento franoso in corrispondenza del sostegno di linea n.15 della telecabina Severino Bottero".

Proponente: LIFT SPA

Contributo istruttorio di competenza su aspetti geologici e nivologici.

L'intervento in oggetto, localizzato sul versante nord-occidentale del M. Alpette nel comprensorio sciistico di Limone Piemonte, è posto a lato della linea dell'impianto di risalita Telecabina "Severino Bottero" in prossimità del sostegno n.15, e prevede la realizzazione di interventi finalizzati alla stabilizzazione di un movimento franoso attivatosi a seguito dei recenti eventi meteo-pluviometrici che hanno interessato la zona, in particolare nei mesi di ottobre 2020 e 2023. Si tratta dell'attivazione di parte di un più esteso movimento gravitativo che si sviluppa sul versante, interpretato come un antico movimento franoso stabilizzato (Fs) negli elaborati geologici di adeguamento al PAI del PRGC.

I movimenti terra, pari a 170 mc distribuiti su un'area di 470 mq, interessano una fascia altimetrica compresa tra 1.500 m e 1.550 m s.l.m. in zona interamente boscata soggetta a vincolo idrogeologico, catastalmente compresi nel Fg.n. 27, mappali 24 e 26. L'entità dei movimenti terra farebbe ricadere l'intervento nella categoria progettuale di competenza comunale ma, poiché si tratta di un'opera accessoria all'impianto di risalita della telecabina e alla pista da sci "Olimpica", in un'area interessata da una viabilità a servizio dello scarico di linea in emergenza, la competenza autorizzativa ai sensi della L.R. 45/1989 è regionale.



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Dal punto di vista urbanistico i terreni interessati si collocano interamente all'interno delle aree " E3 – Aree agricole speciali – comprensorio sciabile" e sono occupati da una faggeta che si sviluppa fra la linea della Telecabina e la pista "Olimpica".

In sintesi, come si evince dagli elaborati progettuali, si tratta di intervenire con urgenza per cercare di stabilizzare un movimento franoso probabilmente attivatosi per una cattiva gestione delle acque di ruscellamento superficiale. Il progetto prevede nel tratto superiore, in corrispondenza dell'area di distacco, la realizzazione di un canale di guardia per evitare il convogliamento delle acque provenienti da monte nell'area in frana associato, a lavori di scoronamento e rimodellamento del fronte di distacco, anche mediante la realizzazione di palizzate vive e stesura di teli in geojuta. Sull'intera superficie del movimento franoso si prevede un diradamento della vegetazione arborea con eliminazione dei soggetti danneggiati, inclinati o scalzati dall'erosione insieme alla realizzazione di cavalletti e tirantature. Infine al piede si intende realizzare una palificata ancorata alla base mediante pali in legno o tondini in acciaio e una canaletta di raccolta acque da convogliare verso la linea di impluvio naturale esistente.

In relazione alle problematiche valanghive, si prende atto delle valutazioni del professionista incaricato che afferma non si rilevano interferenze degli interventi in progetto con problematiche nivologiche.

In sintesi:

- presa visione della relazione tecnica e della documentazione a corredo dell'istanza di autorizzazione presentata
- viste le risultanze degli studi condotti, contenute nell'elaborato "Relazione geologico-tecnica" a firma del Dott. Geol. Giovanni Ansaldi;
- visti gli allegati cartografici del PRGC del Comune di Limone Piemonte, relativamente al quadro del dissesto, verificati sulla base della cartografia tematica del Sistema Informativo Frane in Piemonte (SIFRAP) e del Sistema Informativo Valanghe (SIVA) di ARPA Piemonte, relativamente all'area in oggetto;



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

si rileva che, ai sensi della L.R.45/89, l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico del versante e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, redatta dal Geom. Michelangelo Maccario per la parte tecnica, dal Dott. Agr. Gianluca Giordano per gli aspetti ambientali e forestali e dal Dott. Geol. Giovanni Ansaldo per gli aspetti geologico-tecnici.

Dovranno altresì essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- per la realizzazione di tutti gli interventi i movimenti terra dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente o seguire i percorsi individuati nella documentazione progettuale, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto
- come indicato nella relazione geologico-tecnica occorre prioritariamente intervenire sulla regimazione delle acque di ruscellamento superficiale, evitando in ogni modo l'aggravamento delle condizioni di equilibrio idrogeologico del tratto di versante in oggetto;
- andrà ripristinato lo scarico originario delle acque provenienti dai dispositivi di drenaggio della stazione di partenza della seggiovia Alpetta, recapitandole in linee di impluvio naturale (nel vallone ad Est della pista di discesa);
- occorrerà realizzare e mantenere sempre in un efficiente stato di officiosità idraulica un fosso di guardia a monte del coronamento della nicchia di distacco, al fine di intercettare quanto più possibile le acque di ruscellamento superficiale;
- al termine di tutte le operazioni di movimento terra dovranno essere eseguite le operazioni d'inerbimento su tutte le aree oggetto di movimentazione di materiale, con la finalità di realizzare in modo efficace una copertura vegetale sulle aree interferite ed in grado di mitigare gli effetti di erosione superficiale del suolo, avendo cura di garantire la completa riuscita degli interventi ed eventualmente ripetendo le operazioni di semina in caso di esiti non soddisfacenti.

Si specifica altresì che questo parere, per quanto previsto dall'art. 1, comma 3 della L.R. 45/89,



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

concerne la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico dei versanti e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce né agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza dei progettisti, del direttore lavori, dell'impresa realizzatrice, del collaudatore e del gestore dell'opera stessa-

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti.

*La Dirigente di Settore
Paola Elena Bernardelli*

*Sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 20, c. 1 bis del d.lgs. 82/2005*

I Funzionari referenti

Dott. Marco Cordola

Tel. 011-4326659

e-mail: marco.cordola@regione.piemonte.it

Dott. Andrea Berteà

Tel. 011-4325353

e-mail: andrea.bertea@regione.piemonte.it

*vistato/firmato elettronicamente mediante annotazione
formale nel sistema di gestione informatica dei documenti*